

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale H – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
--	---	--

Parte speciale “H”

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale H – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
--	---	--

1. –Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 25 quater.1 del Decreto

2. –I principi generali di comportamento

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo</p> <p style="text-align: center;">D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale H – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	
--	--	--

1. -PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ALL'ART. 25 QUATER.1 DEL DECRETO

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al codice penale e al d.lgs. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge ha introdotto nel codice penale l'art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) secondo cui

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente.

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

e l'art. 583 ter, in base al quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.*

Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.”

La Legge n. 7/2006, ha introdotto l'art. 25 quater n. 1 nel d.lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: " 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo</p> <p>D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale H – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	
--	--	--

o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

L'art. 25 quater n. 1 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'art. 583-bis c.p. Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento, allorché si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo</p> <p style="text-align: center;">D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale H – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	
--	--	--

2. – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto espressamente divieto ai destinatari del presente Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 quater. 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, espressamente vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alla legge n. 7/2006;
- vietato effettuare operazioni di ginecologia-ostetricie in violazione alleggi vigenti ed alla normativa di settore, allo Statuto Sociale, al Codice Etico, ai principi di cui al Modello di organizzazione, di gestione e controllo adottato dalla Termotetti costruzioni s.r.l., alle procedure ed ai regolamenti interni, ai valori e alle politiche della Termotetti costruzioni s.r.l. nonché alle regole e ai principi di deontologia professionale.